Causa Arciola

contro

Casati Dolores

Cartoleria e Tipografia F. Franchini - Roma

ECCELLENTISSIMA

Corte di Cassazione del Regno

I. SEZIONE CIVILE

Memoria illustrativa del ricorso

DI

Gennaro Arciola, rappresentato dagli avvocati Cav. O. S. S. S. A. Ivanoe Bonomi e Simone Provenzano. e domiciliato in Via Convertite 21, Roma

CONTRO

Dolores Casati, domiciliata in Torino

PER OTTENERE

l'annullamento della sentenza non notificata della Regia Corte di Appello di Genova, Sezione prima, pronunziata fra le suddette parti il 4 marzo 1926 N. 1970 del Ruolo generale, sentenza registrata a Genova il 25 maggio 1926 N. 10089 Vol. 352.

MEZZO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 107 Cod. Civ. in relazione agli articoli del Cod. di Proc. Civ.

517 N. 2, 3, 6 ; 361 N. 2 ; 360 N. 6 per avere confusa la mera possibilità della congiunzione carnale con l'appagamento fisiologico del reciproco debito coniugale, e per mancata pronunzia, difetto di motivazione e contraddizione in ordine ad uno dei capi specifici della domanda.

I.

Ai fini del presente ricorso occorre anzitutto stabilire l'esatta interpretazione dell'art. 107 del nostro Codice Civile.

Molto si è ragionato intorno alla impotenza come causa di nullità del matrimonio. A quale impotenza si è riferita la nostra legge ? Alla *impotentia coeundi* o alla *impotentia generandi* ?

Che la impotenza assoluta alla congiunzione corporea sia motivo di nullità non vi è alcun dubbio, l'impotenza alla congiunzione portando con sè, per inviolabile legge naturale, l'impotenza a generare. Che invece la *impotentia generandi*, non determinata da incapacità al coito, possa esser causa di nullità, molto si è disputato e molto si disputa ancora. Giudicati non troppo remoti (ad esempio: Cassazione di Roma 25 maggio 1919 ; Cassazione di Firenze 3 maggio 1920) hanno ritenuto che quando l'impotenza a generare sia veramente accertabile e manifesta (per esempio : impotenza a generare della donna per la cosidetta infantilità dell' utero) essa possa esser causa di nullità del matrimonio.

Dichiariamo subito che noi non rifaremo qui questa disputa di cui sono piene, nella presente causa, le memorie di parte e le sentenze di primo e di secondo grado. Non la rifaremo perchè, proprio in questo caso, abbiamo constatati i pericoli di una contrapposizione astratta di due principii, i quali, per la loro rigidezza teorica rischiano poi di essere male applicati alla realtà dei fatti umani, sempre varii e complessi.

Dichiariamo, invece, di accettare - anche in ossequio a recenti giudicati di cotesta Ecc.ma Corte - il principio ammesso dalla Corte di merito nella impugnata sentenza. Vogliamo cioè ritenere per certo che intenzione del legislatore, nello scrivere l'art. 107, sia stata quella di identificare il fine sostanziale del matrimonio nel *soddisfacimento del debito coniugale.*

Benchè queste parole che si leggevano nel Codice austriaco e nel progetto sardo siano state tolte nella redazione definitiva del nostro Codice, noi non abbiamo difficoltà ad ammettere, con la Corte di merito, che il legislatore abbia voluto mantenere il tradizionale significato, ed anzi, in vista appunto del senso chiaro e ben determinato che aveva la parola impotenza, specialmente nel linguaggio giuridico, abbia ritenuto superflua la specificazione che nel Codice austriaco era stata espressa ».

Dunque, fine sostanziale del matrimonio, e condizione essenziale perchè esso non sia annullabile, *deve essere il regolare soddisfacimento del debito co-*

niugale. I coniugi hanno questo debito reciproco e debbono poterlo liberamente adempiere durante l'età normale della funzione sessuale.

La legge, secondo l'impugnata sentenza, che si giova delle parole e della autorità di cotesta Ecc.ma Corte, « si limita a regolare la protezione da conce- « dere a quell' interesse schiettamente privato e « subbiettivo che ha per contenuto la delusa aspet- « tativa di uno dei coniugi circa la possibilità del- « l' appagamento dello stimolo alla congiunzione « corporea, senza la quale possibilità *caret substan- « tia matrimonii* ».

Resta ora a stabilire ciò che deve intendersi per la « delusa aspettiva di uno dei coniugi circa la possibilità della congiunzione corporea ». Si tratta di una mera possibilità materiale? oppure si tratta di quella ordinaria, ripetibile, continuativa soddisfazione del debito coniugale, che è una funzione normale e fisiologica del nostro organismo?

Non ci par dubbio che il contenuto di quell'interesse schiettamente privato e subbiettivo che la legge tutela non possa identificarsi con la mera occasionale possibilità della copula. In determinate condizioni di quasi violenza, o di vera e propria violenza, la copula si può aver sempre fra un maschio efficiente e una femmina anche deficiente nei suoi organi sessuali. Gli organi sessuali femminili non sono mai (tranne casi di mostruosità eccezionale) così occlusi da impedirne il possesso da parte del maschio. La medicina legale e la criminalogia registrano a migliaia i casi

di stupro e di violenza carnale sopra bambine o donne con organi sessuali immaturi o deformi. Ma questo possesso di violenza, che sforza organi atrofici e rimasti infantili, e che quindi cagiona gravi danni alla salute della paziente, non può confondersi con quel normale soddisfacimento dello stimolo alla congiunzione corporea che, secondo le parole stesse di cotesta Corte, costituisce il contenuto dell'interesse privato e subbiettivo che la legge protegge.

Ciò che la legge protegge, è, invece, il diritto a quell'amplesso fisiologico e normale che costituisce una funzione importantissima del nostro organismo. Perchè il matrimonio sia perfetto occorre che i coniugi si possano prendere quando loro talenta, senza che il loro congiungimento abbia il carattere di un doloroso deleterio esperimento, il quale, appena compiuto, induca i coniugi a separarsi e a non ripeterlo più. Che se tale fosse, se dopo alcuni esperimenti si constatasse che, per la manifesta e incurabile deformità di organi, la copula cagiona disastrose conseguenze nella persona e nella salute di uno dei coniugi, allora l'impossibilità di ripetere normalmente la congiunzione corporea farebbe mancare la sostanza stessa del matrimonio.

Concludendo, la logica applicazione dei principi adottati nella impugnata sentenza porta a ritenere che il matrimonio corrisponde al suo fine privato di soddisfare reciprocamente il debito coniugale solo quando *la possibilità del congiungimento*

sia assoluta. Deduzione questa che è conforme al pensiero della predetta sentenza, la quale, per dimostrare che il regolare soddisfacimento del debito coniugale è sufficiente ai fini del matrimonio, asserisce non potersi la nostra coscienza « adattare all'idea che sia consentito ad un uomo, *dopo avere per lungo tempo goduta la donna* cui giurò eterna fede, di potersene disfare quando per l'età o per malattia *abbia perdute le sue grazie* ».

Ma se è validissimo e non annullabile il matrimonio nel quale sia **assoluta la possibilità del congiungimento,** che cosa sarà del matrimonio nel quale questa possibilità non sia affatto assoluta? Come considerare il matrimonio nel quale, per manifesta e perpetua anormalità degli organi sessuali femminili, la copula, dopo alcuni dolorosi e deleterii esperimenti, abbia dovuto interrompersi e proibirsi per precise constatazioni e prescrizioni mediche? Evidentemente, poichè qui la possibilità al congiungimento non è assoluta, ma soltanto relativa a qualche raro momento nel quale il maschio esperimenta la sua violenza sulla femmina, non può più parlarsi di regolare soddisfacimento del debito coniugale.

L'interesse schiettamente privato e subbiettivo che la legge protegge è in questo caso vulnerato, giacchè il marito deve star lontano dalla moglie e non può appagare su di essa quello stimolo alla congiunzione corporea, senza del quale appagamento *caret substantia matrimonii*.

Senonchè noi vogliamo essere assai più severi, in così delicata materia, e perciò riteniamo che non basti la mancanza del fine privato e subbiettivo per annullare il matrimonio. Occorre, in tema di tanta importanza, che manchi, insieme a questo fine privato, anche il fine sociale, cioè la procreazione dei figli. Se, infatti, in quegli esperimenti dolorosi per tentare di raggiungere il fine privato del matrimonio, la donna rimanesse incinta, il fine sociale del matrimonio sarebbe raggiunto e il matrimonio stesso, avendo attinto almeno uno dei fini a cui è diretto, non potrebbe essere annullato. Ciò si verifica in un caso analogo previsto dal nostro codice (articolo 110 Cod. Civ.); nel caso cioè di nozze premature, incontrate in età in cui gli organi del sesso non sono ancora compiutamente sviluppati, nozze che vengono convalidate dalla sopravvenuta gravidanza.

Nel caso, dunque, che la possibilità della congiunzione non sia assoluta, ma sia soltanto la mera possibilità di esperimenti dolorosi che provano l'impossibilità di ripeterli, occorre, per la nullità del matrimonio, che si verifichi altresì l'impossibilità di generare. Se la potenza *coeundi* non è assoluta ma soltanto relativa a uno o più esperimenti (il chè val quanto dire *impotentia coeundi* non però in via assoluta) e se è accompagnata da *impotentia generandi* assoluta, allora il matrimonio è annullabile, non raggiungendosi nè il fine privato e subbiettivo

del regolare soddisfacimento del debito coniugale, nè il fine sociale della procreazione dei figli.

Giunti a questa conclusione, che è tratta dagli stessi principii della impugnata sentenza, è di tutta evidenza che nel caso in esame si è incorsi in una falsa applicazione e violazione di legge.

Dice, infatti, l'impugnata sentenza nelle constatazioni di fatto, che la signora Dolores Casati « se non era *in via assoluta* affetta da *impotentia coeundi* lo era indubbiamente da *impotentia generandi*, anteriore al matrimonio manifesta e incurabile »

Dunque siamo di fronte ad una *potentia coeundi* non assoluta ma relativa ad alcuni esperimenti, e ad una *impotentia generandi* assoluta. Ossia siamo di fronte ad una moglie che non può ripetere il debito coniugale e che quindi vulnera l'interesse privato e subbiettivo del marito a regolarmente soddisfare le sue funzioni sessuali; e ad un matrimonio che non può e non potrà mai attingere l'altro fine – il fine sociale – della procreazione dei figli. La retta applicazione della legge, quale la stessa Corte di merito ha illustrata, importa, dunque, l'annullamento del matrimonio.

Ma la impugnata sentenza – basandosi sul fatto che nella specie la *impotentia coeundi* non è assoluta e che, trattandosi di una donna, essa può sempre essere sforzata dal maschio – crede di ravvisare nella *mera possibilità della congiunzione carnale* l'argomento principe per diniegare la retta applicazione della legge. Qui è evidente la violazione di

legge, giacchè se questa va interpretata (così come sostiene egregiamente l'impugnata sentenza) come *protezione dell'obbligo nascente dal reciproco debito coniugale*, non si può identificare questo reciproco debito dei coniugi, che è per sua natura continuo, ripetibile, fisiologicamente sano, con l'occasionale esperimento di una sorta di violenza del maschio sulla femmina, con disastrose conseguenze per quest'ultima, costretta poi a permanentemente sottrarsi al legittimo desiderio del marito.

II.

Stabilito in sentenza il principio che il matrimonio non è annullabile quando si sia raggiunto il fine privato e subbiettivo del soddisfacimento del reciproco debito coniugale, e suffragato questo principio con la considerazione morale che ripugna alla nostra coscienza « disfarsi di una donna dopo averla per lungo tempo goduta », occorreva dimostrare, che, nel caso in esame, c'era stato e continuava ad esservi questo « godimento » e questo « soddisfacimento del debito coniugale », talchè, pur nella ormai certa mancanza di prole, il matrimonio doveva ritenersi validissimo.

Invece di questa necessaria dimostrazione, corollario logico delle stabilite premesse, non si trovano in sentenza che questi due brevissimi periodi,

collocati, il primo nella esposizione del fatto, il secondo nelle considerazioni di diritto:

« Il perito prof. Luigi Adolfo Oliva esprimeva « il giudizio che la Casati, se non era in via asso- « luta affetta da *impotentia coeundi*, lo era indub- « biamente da *impotentia generandi*, anteriore al « matrimonio, manifesta e incurabile »

« Bene pertanto, poichè nella specie rimane ac- « certata la possibilità della congiunzione carnale, « respinsero i primi giudici la domanda attrice ».

L'Ecc.ma Corte avrà già notato la denunziata contraddizione che si riscontra tra il primo e il secondo periodo. Nel primo si afferma che la Casati non è *in via assoluta* affetta da *impotentia coeundi*, il che val quanto dire che vi sono cause organiche che limitano e ostacolano in lei la possibilità della copula; e nel secondo periodo si dà come accertata la posibilità di questa copula, possibilità che, per il principio stabilito in sentenza, dovrebbe essere intera, piena, non parziale, non limitata, non relativa.

Ma poichè la impugnata sentenza si riferisce a rilievi di fatto contenuti nella perizia giudiziale, e poichè si parla di accertamenti dedotti dalla medesima perizia, ci corre obbligo di riassumere detta perizia – che è nel fascicolo dei precorsi giudizi – per ricercare se quelle motivazioni, che mancano del tutto nei due citati periodi della sentenza, siano per avventura contenute nella relazione peritale a cui la sentenza fa pieno riferimento.

L'Ecc.ma Corte vede, dunque, che noi qui non intendiamo sindacare un giudizio di merito – il che ci sarebbe vietato in questa sede – ma vogliamo soltanto completare gli accertamenti di fatto, così monchi, oscuri ed insufficienti in sentenza, con la lettura della relazione peritale, da cui quegli accertamenti si affermano estratti.

Il prof. Luigi Adolfo Oliva, docente di ginecologia nell'Ateneo Genovese, così narra nella sua perizia giudiziale:

« La signora Casati andò a marito il 18 gennaio 1917.

« All'epoca del matrimonio le sue condizioni erano abbastanza buone: pesava 69 chilogrammi, mentre ora raggiunge appena i 42. Questo progressivo dimagramento essa attribuisce alla vita coniugale.

« Sino dai primi avvicinamenti sessuali essa dimostrò *gravi fenomeni di sofferenza*. I coniugi stettero tuttavia insieme, per la prima volta, per tre mesi, ma poi *continuando il deperimento organico iniziatosi sino dalle prime settimane di vita sessuale*, si separarono amichevolmente. Nell'anno 1919 nuovamente ripresero a vivere insieme, ma dopo sei mesi di vita coniugale, *in preda a sempre più vive e continue sofferenze*, dovettero nuovamente venire ad una amichevole separazione.

« Essendo entrambi dolenti di questa situazione e nutrendo l'uno per l'altro reciproca stima ed af-

fetto, si avvicinarono ancora un'ultima volta. Ma anche in questo ultimo periodo di convivenza maritale la signora ebbe *le stesse crisi dolorose, la stessa intolleranza ai contatti, persistette e si aggravò il deperimento*, per cui nuovamente si allontanarono l'uno dall'altro e, dal settembre 1922, vivono completamente separati ».

Questa narrazione che il prof. Oliva, espertissimo in questa materia, ritiene conforme a verità anche per le spontanee e leali dichiarazioni della signora Casati che, facendo tacere il suo amor proprio e il suo affetto, « ammette di essere una donna *incapace a soddisfare le giuste esigenze di suo marito* », doveva poi essere suffragata dall'esame medico degli organi sessuali. Il prof. Oliva, dopo aver proceduto a questo esame, così ne riassume i risultati:

« All'esame ginecologico si riscontra i genitali esterni *pochissimo sviluppati, vagina piccola più della norma*, utero antiflesso in modo spiccato, molto piccolo, ipoplasico cioè, atrofico. E' mobile, indolente. L'orificio esterno non permette, *tanto è piccolo*, la introduzione della comune sonda uterina, le cui dimensioni sono tali da poter facilmente entrare in qualsiasi utero ben sviluppato, non solo, ma anche in uteri il cui volume sia di poco inferiore alla norma.

« Nei fornici laterali *non si palpano gli annessi* cioè ovaia e tube, le quali invece spesso sono palpabili, anche se di volume semplicemente normale

e non di sviluppo maggiore del fisiologico, come nei casi dei processi infiammatori e neoplatici delle tube e dell'ovaia.

« In base a tali dati il perito addiviene alla diagnosi di *utero infantile in antiflessione spiccata, stenosi del canale cervicale, insufficienza ovarica da ipoplasia degli organi corrispondenti, turbe nervose riflesse in donna affetta da sclerosi apicale* ».

Dopo queste chiarissime constatazioni, che spiegano all'illustre clinico genoveve come la donna non possa prestarsi al debito coniugale e debba legittimamente rifiutarsi a ripetere tentativi ed sperimenti dolorosi e deleteri per la sua salute, il professore Oliva così conclude:

« **Sta di fatto che i reperti ginecologici dimostrano « di trovarsi dinanzi ad un caso di una donna real « mente affetta da impotentia generandi ed anche « coeundi** ».

Ma come si presenta questa duplice impotenza? Quella generandi è fuori dubbio; essa trova una nuova e più ampia illustrazione nell'ultima parte della relazione peritale, dove, dopo aver constatato lesioni genitali, utero infantile, arresto di sviluppo di tutti gli organi della riproduzione in conseguenza di fatti tubercolari, il perito conclude affermando un'assoluta impotenza, anteriore al matrimonio, manifesta e perpetua.

L'impotenza a coitare, invece, non può verificarsi mercè lo stato verginale della sposa, giacchè

qui non si tratta di impotenza maschile, nella quale la integrità della donna è prova sovrana, ma trattasi di impotenza della moglie, la quale (per la conformazione anatomica femminile) può sempre soggiacere alla violenza del maschio. Qui l'impotenza della moglie al coito *ha dovuto esperimentarsi col coito stesso*. Come il perito ha lucidamente spiegato nella narrativa, fra la moglie e il marito vi furono tre brevissimi tentativi di coabitazione, e il marito sperimentò qualche volta, più o meno completamente, il suo diritto di sposo, ma quante volte tentò di consumare l'atto della copula produsse nella sposa – per l'infantilità degli organi di costei – una così disastrosa sofferenza e un così allarmante deperimento fisico da persuadere entrambi i coniugi a non ripeterlo più. Ed ecco la precisazione di questo concetto nelle parole del perito: « *l'impotentia coeundi* non è qui assoluta in quanto l'accoppiamento, per quanto doloroso per la donna, ha potuto ripetersi ».

Ma se tale è la sostanza della perizia, ai cui accertamenti si riferiscono i giudici, non poteva l'impugnata sentenza nè riassumere la perizia stessa con queste sole (e perchè sole oscure ed equivoche) parole: « *la signora Casati, se non era in via assoluta affetta da impotentia coeundi, lo era indubbiamente da impotentia generandi* »; nè sopratutto sbrigarsi da ogni argomentazione di diritto affermando

che « poichè rimase accertato la possibilità della congiunzione carnale » era da respingersi l'appello.

La sentenza, dovendo – per prescrizione di legge – motivare in fatto e in diritto il rigetto della domanda attrice, avrebbe dovuto dire, per giungere alle sue note conclusioni, che il fine privato e subbiettivo del matrimonio, cioè l'appagamento dello stimolo alla congiunzione corporea, si raggiunge appena il maschio può, magari una sol volta e di violenza, penetrare negli organi sessuali della femmina, e che il fatto di questi esperimenti di possesso, che si potrebbero nella specie definire stupri e violenze carnali con grave danno fisico della paziente, costituiscono, anche se ormai permanentemente interrotti per la necessaria separazione dei coniugi, quel regolare soddisfacimento del debito coniugale, che la sentenza stessa dimostra essere nello spirito, se non nella lettera, dell'art. 107 del nostro codice.

Ma questo i giudici di merito non hanno potuto dire per non offendere il buon senso e per non mettersi in flagrante contraddizione con le loro premesse di diritto; ed allora hanno preferito sopprimere, mutilandole, le motivazioni in fatto e in diritto sopra un punto fondamentale della causa, che era l'impossibilità manifesta e permanente della moglie a soddisfare regolarmente il debito coniugale, legittimamente richiesto dal marito.

Mai, dunque, la carenza delle motivazioni ha

prodotto una più palese inconcludenza del giudizio. Qui la carenza delle motivazioni lascia una lacuna incolmabile in tutto il giudizio, giacchè, dopo letta l'elaborata sentenza della Corte di merito, resta a chiedere: *quid agendum* quando la copula, se pure sperimentata qualche volta, non può ripetersi ed è necessario non ripeterla? A questa domanda, che è fondamentale nella causa, la sentenza non dà alcuna risposta, anzi i due brevi insufficenti periodi che si leggono, nel fatto e nel diritto, con la loro stessa palese contraddittorietà, sollevano gravi e delicati problemi che poi la sentenza elude e non risolve.

III.

Benchè il mezzo denunziato della mancanza di motivazioni sia assorbente, ci pare opportuno richiamare l'attenzione della Corte anche sulla mancata pronunzia sopra un punto della domanda.

Nella citazione introduttiva del giudizio e nel quesito posto dall'autorità giudiziaria al perito professor Oliva si deduce anzitutto una incapacità della donna al coito normale e poi, in ordine successivo, una sua incapacità a generare. Il quesito posto al perito, e dedotto nelle conclusioni della parte attrice, suona così:

« Stabilire anche, se del caso, coi precedenti di famiglia, lo stato fisiologico degli organi genitali

della sig.ra Casati, indicandone le casuali, la loro preesistenza o meno, il carattere permanente o meno **e gli effetti,** anche in ordine alla procreazione, facendo pure, se si ritiene necessario, ritirare la signora Casati in apposita Casa di Salute, stabilendo infine se la stessa ha o meno l'utero infantile ».

Dunque la domanda attrice, pur riassumendosi nell'unica domanda di nullità del matrimonio, si fondava su due ben distinti ordini di deduzioni: anzitutto *gli effetti dello stato anormale degli organi genitali della moglie*; in secondo luogo, la incapacità a procreare della moglie. Il quesito dedotto in causa esprime con un « anche » significativo, questa successione di accertamenti ai fini della domanda.

Il perito ha, come abbiamo detto, accertato i due punti dedotti nella domanda, ed ha sul primo punto spiegato come gli effetti degli organi manifestamente e permanentemente anormali della moglie producano una incapacità al coito e quindi un insuperabile impedimento alla ripetizione della copula, esigendo la durevole separazione dei coniugi.

Nel proseguo della causa questi due punti della domanda hanno avuto un diverso svolgimento. Benchè il primo punto (inettitudine della donna al coito) *non sia stato mai abbandonato,* esso ha avuto una trattazione assai modesta in paragone al largo e prevalente sviluppo che è stato dato al secondo punto: la inettitudine a generare. Così la passione dottrinale ha trascinata la causa in una ampia dis-

sertazione sull'appassionante quesito se l'impotenza prevista dal nostro articolo 107 sia soltanto quella *coeundi*, oppure sia anche l'impotenza *generandi* non determinata da incapacità al coito. Ed invero l'impugnata sentenza è interamente rivolta a sostenere e a illustrare, con molta acutezza, la prima tesi.

Ma con ciò essa ha completamente dimenticato l'altro punto dedotto nella domanda: la limitazione, manifesta e permanente, della possibilità di coitare, per cui, sperimentato di forza il congiungimento carnale, questo doveva essere sospeso e poi definitivamente vietato.

Qui evidentemente i giudici dovevano pronunziarsi trattandosi di un punto sostanziale e non mai abbandonato della domanda, e trattandosi di un capitolo che profilava un caso del tutto diverso da quello ipotizzato in sentenza con l'arbitraria figurazione di un marito che vuol disfarsi della moglie dopo averla « per lungo tempo goduta » e soltanto perchè le grazie di esse sono sfiorite.

E che questo punto della domanda fosse salientissimo per la causa si desume dalla stessa argomentazione della sentenza, la quale afferma, in sostanza, la non annullabilità del matrimonio, anche se certamente e permanentemente infecondo, quando però sia piena e perfetta la possibilità della copula. Ora l'attore chiedeva una pronunzia sul caso di una impotenza *generandi* certa, e di una impotenza *coeundi* egualmente certa, *sebbene non*

in via assoluta. Su questo punto, dedotto nella domanda, la sentenza non ha dato risposta, contravvenendo così ad una precisa disposizione di legge e deludendo la legittima aspettativa dell'attore che non sa ancora se il suo interesse privato e subbiettivo di marito, evidentemente vulnerato per la non capacità della moglie al debito coniugale, sia o non sia tutelato dalla legge.

Roma, 5 maggio 1927

Avv. **Ivanoe Bonomi**, *est.*
Avv. **Simone Provenzano**

R. Corte di Cassazione

Ricorso

di Arciola Gennaro

contro

Casati Dolores

per

annullamento di matrimonio

L'on. Roverjano
ha ritirato le sue
carte 15 giugno 1927

Corte di Cassazione del Regno

Memoria illustrativa del ricorso

di

Gennaro Arciola, rappresentato dagli avvocati cav. O. S. S. S. A. Ivanoe Bonomi e Simone Provenzano, e domiciliato in Via Convertite, 21, Roma

contro

Dolores Casati domiciliata in Torino

per ottenere

l'annullamento della sentenza non notificata della R. Corte d'Appello di Genova, Sezione prima, pronunziata fra le suddette parti il 4 marzo 1926 N. 1970 del Ruolo generale, sentenza registrata a Genova il 25 maggio 1926 N. 10089 Vol. 352

Mezzo

Violazione e falsa applicazione ~~di legge~~ dell'art. 107 Cod. Civ. in relazione agli articoli 517 N. 2, 3, 6; 361 N. 2; 360 N. 6 del Cod. di Proc. Civ. per avere confusa la mera possibilità della congiunzione carnale con l'appagamento fisiologico del reciproco debito coniugale, e per mancata pronunzia, difetto di motivazione e contraddizione in ordine ad uno dei capi specifici della domanda

I°

Ai fini del presente ricorso occorre anzitutto stabilire l'esatta interpretazione dell'art. 107 del nostro Codice Civile.

Molto si è ragionato intorno alla impotenza come causa di nullità del matrimonio. Quale impotenza si è riferita la nostra legge? Alla impotentia coeundi o alla impotentia generandi? Che la ~~[illegible]~~ impotenza assoluta alla congiunzione corporea sia motivo di nullità non vi è alcun dubbio, l'impotenza alla congiunzione portando con se, per inviolabile legge naturale, l'impotenza a generare. Che invece la impotentia generandi non determinata da incapacità al coito possa essere causa di nullità, molto è discusso e molto si discute ancora. Giudicati non troppo remoti (ad esempio: Cassazione di Roma 25 maggio 1919; Cassazione di Firenze 5 maggio 1920) hanno ritenuto che quando l'impotenza a generare sia veramente accertabile e manifesta (per esempio: impotenza a generare della donna per la cosidetta infantilità dell'utero) essa possa essere causa di nullità del matrimonio.

Dichiariamo subito che noi non rifaremo qui questa disputa di cui sono piene nella presente causa, le memorie di parte e le sentenze di primo e di secondo grado, la rifaremo perchè proprio in questo caso, abbiamo condotto [illegible] i pericoli

di una contrapposizione astratta di due principii, i quali, per la loro rigidezza teorica rischiano poi di essere male applicati alla realtà dei fatti umani, sempre varii e complessi.

Dichiariamo, invece, di accettare — anche in ossequio a recenti giudicati di cotesta Ecc.ma Corte — il principio ammesso dalla Corte di merito nella impugnata sentenza. Vogliamo cioè ritenere per certo che intenzione del legislatore, nello scrivere l'art. 107, sia stata quella di identificare il fine sostanziale del matrimonio nel soddisfacimento del debito coniugale.

Benchè queste parole che si leggevano nel Codice austriaco e nel progetto sardo siano state tolte nella redazione definitiva del nostro Codice, noi non abbiamo difficoltà ad ammettere, con la Corte di merito, che il legislatore abbia voluto « mantenere il tradizionale significato, ed anzi in vista appunto del senso chiaro e ben determinato che aveva la parola impotenza, specialmente nel linguaggio giuridico, abbia ritenuto superflua la specificazione che nel Codice austriaco era stata espressa. »

Dunque, fine sostanziale del matrimonio,

e condizione essenziale perchè ~~sua~~ esso non sia annullabile, deve essere il regolare soddisfacimento del debito coniugale. I coniugi hanno questo debito reciproco e debbono ~~ade~~ poterlo liberamente adempiere durante l'età ~~il matrimonio~~ normale della funzione sessuale. ~~Se l'un coniuge non può affatto soddisfare questo suo debito vien meno la sostanza del matrimonio, e il coniuge può chiedere la nullità del matrimonio.~~

La legge, ~~dunque~~ secondo l'impugnata sentenza, che si giova delle parole e della autorità di cotesta Ecc. Corte, « si limita a regolare la protezione da concedere a quell'interesse schiettamente privato e subbiettivo che ha per contenuto la delusa aspettativa di uno dei coniugi circa la possibilità dell'appagamento dello stimolo alla congiunzione corporea senza la quale possibilità caret substantia matrimonii. »

Resta ora a stabilire ~~che~~ ciò che deve intendersi per la « delusa aspettiva di uno dei coniugi circa la possibilità della congiunzione corporea. » Si tratta

di una mera possibilità materiale? Oppure si tratta di quella ordinaria, ripetibile continuativa soddisfazione del debito coniugale, che è una funzione normale e fisiologica del nostro organismo?

Non ci par dubbio che che il contenuto di quell'interesse schiettamente privato e subbiettivo che la legge tutela non possa identificarsi con la mera occasionale possibilità alla copula. In determinate condizioni di quasi violenza, o di vera e propria violenza, la copula si può aver sempre fra un maschio efficente e una femmina anche deficente nei suoi organi sessuali. Gli organi femminili non sono mai (tranne casi di mostruosità sessuali eccezionale) così occlusi da impedire il possesso del maschio. La medicina legale e la criminalogia registrano a migliaia i casi di stupro e di violenza carnale sopra bambine o donne con organi sessuali immaturi o deformi. Ma questo possesso di violenza, che sforza organi atrofici e rimasti infantili, e che quindi cagiona gravi danni alla salute della paziente, non può confondersi con quel normale soddisfacimento dello stimolo alla congiunzione corporea che, secondo le parole stesse di cotesta Corte, costituisce il contenuto dell'interesse privato e subbiettivo che la legge protegge.

Ciò che la legge protegge è, invece, il diritto a quell'amplesso fisiologico e normale che ~~(dia o non dia sia fatto con molto o poco o nullo piacere) ciò non interessa~~ costituisce una funzione importantissima del nostro organismo. Perchè il matrimonio sia perfetto occorre che i coniugi si possano prendere quando loro talenta, senza che il loro congiungimento abbia il carattere di ~~una~~ un doloroso deleterio esperimento, il quale, appena compiuto, induca i coniugi a separarsi e a non ripeterlo più. Che se tale fosse, se dopo alcuni esperimenti si constatasse che per la manifesta e ~~perfetta~~ incurabile deformità ~~degli organi femminili~~ di organi, la copula cagiona disastrose conseguenze nella persona e nella salute di uno dei coniugi, allora l'impossibilità di ripetere normalmente la congiunzione corporea ~~distrugge~~ farebbe mancare la sostanza stessa del matrimonio.

Concludendo la logica applicazione dei principi adottati nella impugnata sentenza porta a ritenere che il matrimonio corrisponde al suo fine privato di soddisfare reciprocamente il debito coniugale solo quando la possibilità del congiungimento sia assoluta. Deduzione questa che è conforme al pensiero della ~~sud~~ predetta sentenza, la quale, ~~afferma~~ per dimostrare che il regolare soddisfacimento del debito coniugale

è sufficiente ai fini del matrimonio, asserisce non potersi ~~il~~ la nostra coscienza « adattare all'idea che sia consentito ad un uomo, dopo avere per lungo tempo goduta la donna cui giurò eterna fede, di potersene disfare quando per l'età o per malattia abbia perdute le sue grazie. »

Ma se è validissimo e non ~~è~~ annullabile il matrimonio nel quale sia assoluta la possibilità del congiungimento, ~~talchè l'uomo~~ che cosa sarà del matrimonio nel quale questa possibilità non sia affatto ~~è~~ assoluta? ~~Che~~ Come considerare il matrimonio nel quale, per manifesta e perpetua ~~defi~~ anormalità degli organi sessuali femminili, ~~la~~ ~~dopo~~ la copula, dopo ~~un~~ alcuni dolorosi e deleterei esperimenti, abbia dovuto interrompersi e proibirsi per ~~prec~~ precise ~~p~~ constatazioni e prescrizioni mediche? Evidentemente

poichè qui la possibilità al congiungimento non è assoluta, ma soltanto relativa a qualche raro momento, nel quale il maschio esperimenta la sua violenza sulla femmina, non può più parlarsi di ~~[illegible]~~ regolare soddisfacimento del debito coniugale. L'interesse schiettamente privato e subbiettivo che la legge protegge ~~[illegible]~~ è in questo caso vulnerato giacchè il marito deve ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ star lontano dalla moglie e non appagare su di essa quello stimolo alla congiunzione corporea, senza del quale appagamento caret substantia matrimonii:

Senonchè qui ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~che~~ noi vogliamo essere più severi dell'impugnata sentenza, e ~~[illegible]~~ perciò riteniamo che non basti ~~non basti~~ la mancanza del fine privato e subbiettivo ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~dalla legge~~ per annullare il matrimonio, occorre, ~~[illegible]~~ in materia di tanta ~~delicatezza~~ ~~[illegible]~~ che ~~[illegible]~~ importanza,

manchi, insieme a
a questo fine privato ~~del matrimonio~~
~~manchi~~ anche il fine sociale, cioè
la procreazione dei figli. Se, infatti,
in ~~quegli esperimenti~~ quegli esperimenti ~~per~~ dolorosi
per tentare di raggiungere il fine
privato del matrimonio, la donna
~~avesse~~ rimanesse incinta il fine sociale
del matrimonio sarebbe raggiunto e
il matrimonio stesso, avendo ~~raggiunto~~ attinto
almeno uno dei fini a cui è diretto, non
potrebbe essere annullato. Ciò ~~per~~ è
~~[illegible]~~ si verifica in un caso analogo ~~a~~ ~~dalla~~
~~nostra legge~~ ~~che con nell'art.~~ previsto
dal nostro codice (art. 110 Cod. Civ.); e
nel caso cioè ~~che le~~ di nozze prema-
ture, incontrate in età in cui gli
organi ~~della~~ ~~in~~ del sesso non sono
ancora compiutamente sviluppati, nozze
che vengono ~~sanate~~ convalidate
dalla sopravvenuta gravidanza.
~~Di~~ Nel caso, dunque, che la possi-
bilità della congiunzione non

sia assoluta, ma soltanto la mera possibilità di sia esperimenti dolorosi che provano l'impossibilità di ripeterli, occorre, per la nullità del matrimonio, che si verifichi altresì l'impossibilità di generare. Se la potenza coeundi non è assoluta ma soltanto relativa a uno o più esperimenti (il che val quanto dire impotentia coeundi non però in via assoluta) e se è accompagnata da impotentia generandi assoluta, allora il matrimonio è annullabile, non raggiungendosi nè il fine privato e subbiettivo del regolare soddisfacimento del debito coniugale, nè il fine sociale della procreazione dei figli.

Giunti a questa conclusione, che è tratta dagli stessi principii della impugnata sentenza, è di tutta evidenza che nel caso in esame

si è inverso in una falsa applicazione e ~~[illegible]~~ violazione di legge.

Dice, infatti, l'impugnata sentenza che nelle constatazioni di fatto che la sig.ra Dolores Casati "se non era in via assoluta affetta da impotentia coeundi, lo era indubbiamente da impotentia generandi, anteriore al matrimonio manifesta e incurabile."

Dunque ~~non~~ siamo di fronte ad una impotentia coeundi' non assoluta, ma relativa ad alcuni esperimenti, e ad una impotentia generandi' assoluta. Cioè siamo di fronte ad una ~~donna~~ moglie che non può ripetere il debito coniugale e quindi vulnera l'interesse privato e subbiettivo del marito a ~~[illegible]~~ regolarmente adempiere ~~[illegible]~~ le sue funzioni sessuali; e ad un matrimonio che non può più e non potrà mai attingere l'altro fine — il fine ~~[illegible]~~

sociale — della procreazione dei figli. La retta applicazione della legge, quale la stessa Corte di merito ha illustrata, importa, dunque, l'annullamento del matrimonio.

Ma la impugnata sentenza — basandosi sul fatto che nella specie la impotentia coeundi non è assoluta e che trattandosi di una donna essa può sempre essere sforzata dal maschio — crede di ravvisare nella mera possibilità della congiunzione carnale l'argomento principe per diniegare la retta applicazione della legge. Qui è evidente la violazione di legge, giacchè se questa va interpretata (così come sostiene egregiamente l'impugnata sentenza) come protezione dell'obbligo nascente dal reciproco debito coniugale non si può identificare questo reciproco debito dei coniugi, che

è per sua natura continuo, ripetibile, fisiologicamente sano, con l'occasionale esperimento di una sorta di violenza del maschio sulla femmina, con disastrose conseguenze per quest'ultima, costretta poi a permanentemente sottrarsi al legittimo desiderio del marito.

II°

Stabilito in sentenza il principio che il matrimonio non è annullabile quando si sia raggiunto il fine privato e subbiettivo del soddisfacimento del reciproco debito coniugale, e suffragato questo principio con la considerazione morale che ripugna alla nostra coscienza "disfarsi di una donna dopo averla per lungo tempo goduta", occorreva dimostrare, che nel caso in esame, c'era stato e continuava ad esservi questo "godimento" e questo "soddisfacimento del debito coniugale", talchè, pur nella ormai certa mancanza di prole, il matrimonio doveva ritenersi validissimo.

Invece di questa necessaria dimostrazione, corollario logico delle stabilite premesse, non si trovano in sentenza che questi due brevissimi periodi, collocati, il primo nell'esposizione del fatto, il secondo nelle considerazioni di diritto:

« Il perito prof. Luigi Adolfo Oliva esprimeva il « giudizio che la Casati, se non era in via

« assoluta affetta da impotentia coeundi, la era
« indubbiamente da impotentia generandi, anteriore
« al matrimonio, manifesta e innegabile. »
« Bene pertanto, poichè nella specie rimane
« accertata la possibilità della congiunzione carnale,
« respinsero i primi giudici la domanda attrice. »

L'Ecc.ma Corte avrà già notato la denunziata contraddizione che si incontra tra il primo e il secondo periodo. Nel primo si afferma che la Casati non è in via assoluta affetta da impotentia coeundi, mentre che vuol quindi dire che vi sono cause organiche che limitano e ostacolano in lei la possibilità della copula, e nel secondo periodo si dice come accertata la possibilità di questa congiunzione, possibilità che per il giureconsulto dovrebbe essere intera, piena, non parziale, non limitata, non relativa.

Ma poichè la impugnata sentenza si riferisce a ritieni di fatto contenuti nella perizia giudiziale, poichè si parla di accertamenti dedotti dalla medesima perizia, si corre obbligo di riassumere della perizia — che è prodotta nei due atti — per ricercare se quei motivi che niegano del tutto nei primi, e nei secondi periodi della sentenza, contenute per avventura nella relazione peritale a cui la sentenza fa pieno riferimento.

L'Ecc.ma Corte vede dunque che noi non intendiamo discutere un giudizio di merito — che ci è precluso dalla legge — ma vogliamo soltanto completare gli accertamenti di fatto, con motivi oscuri ed insufficienti in sentenza, con la lettura della relazione peritale, da cui quegli accertamenti si affermano estratti.

Il prof. Luigi Adolfo Oliva, docente di ginecologia nell'Ateneo genovese, così narra nella sua relazione:

«La signora Casati andò a marito il 18 gennaio 1917. All'epoca del matrimonio le sue condizioni erano abbastanza buone: pesava 69 chilogrammi, mentre ora raggiunge appena i 42. Questo progressivo dimagramento essa attribuisce alla vita coniugale. Sino dai primi avvicinamenti sessuali essa dimostrò gravi fenomeni di sofferenza. I coniugi stettero tuttavia insieme per la prima volta per tre mesi, ma poi, continuando il deperimento organico iniziatosi sino dalle prime settimane di vita sessuale, si separarono amichevolmente. Nell'anno 1919 nuovamente ripresero a vivere insieme, ma dopo sei mesi di vita coniugale, in preda a sempre più vive e continue sofferenze, dovettero nuovamente venire ad una amichevole separazione.

«Essendo entrambi dolenti di questa situazione e nutrendo l'uno per l'altro reciproca stima ed affetto, si riavvicinarono ancora un'ultima volta. Ma anche in questo ultimo periodo di convivenza maritale la signora ebbe le stesse crisi dolorose, la stessa intolleranza ai contatti, persistette e si aggravò il deperimento per cui nuovamente si allontanarono l'uno dall'altro e, dal settembre 1922, vivono completamente separati.»

Questa narrazione che il prof. Oliva, espertissimo in questa materia, ritiene conforme a verità anche per le spontanee leali dichiarazioni della sig. Casati ~~che si~~ che, facendo

tacere il suo amor proprio e il suo affetto, ~~al~~
« ammette di essere una donna incapace di soddi-
sfare le giuste esigenze del suo consorte »
doveva poi essere suffragata dall'esame medico
degli organi sessuali. Il prof. Oliva, dopo
aver proceduto a questo esame, così ne
riassume i risultati:

« All'esame ginecologico si riscontra i genitali
esterni pochissimo sviluppati, vagina piccola
più della norma, utero antiflesso in modo
spiccato, molto piccolo, ipoplasico, cioè e atrofi-
co. È mobile, indolente. L'orificio esterno
non permette, tanto è piccolo, la introduzione
della comune sonda uterina, le cui dimensioni
sono tali da potere facilmente entrare in
qualsiasi utero ben sviluppato, non solo, ma
anche in uteri il cui volume sia di poco
inferiore alla norma. »

« Nei fornici laterali non si palpano gli annessi
cioè ovaia e tube, le quali invece spesso sono
palpabili, anche se di volume semplicemente
normale e non di sviluppo maggiore del
fisiologico, come nei casi dei processi infiam-
matori e neoplastici delle tube e dell'ovaia.

« In base a tali dati il perito addiviene
alla diagnosi di utero infantile in antiflessione
spiccata, stenosi del canale cervicale, insufficienza
ovarica da ipoplassia degli organi corrispondenti,
turbe nervose riflesse in donna affetta da sclerosi apicale. »

~~Da qui~~ Dopo queste chiarissime constatazioni che ~~ecc~~ spiegano all'illustre genovese Archivio come la donna non possa prestarsi al debito coniugale e debba ~~ecc~~ ~~non con dolore con conferenza amorosa~~ legittimamente rifiutarsi ai tentativi ed ~~esperimenti~~ esperimenti deleteri per la sua salute, il prof. Chiva così conclude:

« sta di fatto che i reperti ginecologici
« dimostrano di trovarsi dinnanzi ad un caso
« di una donna realmente affetta da impotentia
« generandi ed anche coeundi. »

~~Secondo~~ ~~questo~~ ~~questo~~ ~~questo~~ ~~come~~ ~~il~~ ~~fatto~~ ~~da~~ ~~dott~~

Ma come si presenta questa duplice impotenza? Quella generandi è pure dubbia ~~a~~ ~~ma~~ ~~nuova~~ e una nuova illustrazione nell'ultima parte della relazione

~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

genitale, dove, dopo aver constatato lesioni genitali uterine infantile, arresto di sviluppo ~~degli~~ di tutti gli organi della riproduzione in conseguenza di stati tubercolari, il perito conclude affermando un'assoluta impotenza, antecedente al matrimonio, manifesta e perpetua. L'impotenza a coitare, invece, non può verificarsi mercè lo stato verginale della sposa, giacchè non si tratta di impotenza maschile, nella quale la integrità della donna è prova sovrana, ma trattasi di impotenza della moglie, la quale per la conformazione anatomica del genitale femminile può sempre soggiacere alla violenza del maschio. Ora l'impotenza della moglie ha dovuto esperimentarsi col coito stesso. Come il perito ha lucidamente spiegato nella narrativa, fra la moglie e il marito vi furono tre brevissimi tentativi di cohabitazione, e il marito esperimentò qualche volta (più o meno completamente) il suo diritto di sposo, ma quante volte tentò di consumare l'atto della

~~della~~ copula produsse nella sposa – per l'infantilità degli organi di costei – una così disastrosa sofferenza e un così allarmante esperimento fisico ~~fisica~~ da persuadere entrambi i coniugi a non ripeterlo più. Ed ecco quindi la precisazione di questo concetto ~~fatto~~ nelle parole del perito: « l'impotentia coeundi non è qui assoluta in quanto l'accoppiamento, per quanto doloroso per la donna, ha potuto ripetersi. »

Ma se tale è la sostanza della perizia, ai cui accertamenti si riferiscono i giudici, non poteva l'impugnata sentenza riassumere la perizia stessa con queste sole (e perchè sole oscure ed equivoche) ~~[illegible]~~ parole: « la signora Casati, se non era in via assoluta affetta da impotentia coeundi, lo era indubbiamente da impotentia generandi »; nè sopratutto sbrigarsi da ogni argomentazione di diritto affermando che « poichè rimase accertato la possibilità della congiunzione carnale » era da respingersi l'appello.

La sentenza, dovendo – per prescrizione di legge – motivare in fatto e in diritto il rigetto della domanda attrice, avrebbe dovuto dire, per giungere alle sue note conclusioni, che il fine privato e subbiettivo del matrimonio, cioè l'appagamento dello stimolo alla congiunzione corporea, si raggiunge appena il maschio può, magari una sol volta e di violenza penetrare negli organi sessuali della femmina, e che il fatto di questi esperimenti di possesso, che si potrebbero nella specie definire stupri e violenze carnale con grave danno fisico della paziente, costituiscono, anche se

ormai permanentemente interrotti per la necessaria separazione dei coniugi, quel regolare soddisfacimento del debito coniugale, che la sentenza stessa dimostra essere nello spirito, se non nella lettera dell'art. 107 del nostro Codice.

Ma questo i giudici di merito non hanno potuto dire per non offendere il buon senso e per non mettersi in flagrante contraddizione con le loro premesse di diritto; ed allora hanno preferito sopprimere, mutilandole, le motivazioni in fatto e in diritto sopra un punto fondamentale della causa, che era l'impossibilità manifesta e permanente della moglie a soddisfare regolarmente il debito coniugale legittimamente richiesto dal marito.

Mai, dunque, la carenza delle motivazioni ha prodotto una più palese inconcludenza del giudizio. Qui la carenza delle motivazioni lascia una lacuna incolmabile in tutto il giudizio, giacchè dopo letta l'elaborata sentenza della Corte di merito, resta a chiedere: quid agendum quando la copula, se pure sperimentata qualche volta, non può ripetersi ed è necessario non ripeterla? A questa domanda che è fondamentale nella causa, la sentenza non dà alcuna risposta, anzi i due brevi insufficienti periodi che si leggono, nel fatto e nel diritto, con la loro stessa palese contraddittorietà, sollevano gravi e delicati problemi che poi la sentenza elude e non risolve.

III

Benchè il mezzo denunziato della mancanza di motivazioni sia assorbente, ci pare opportuno

richiamare l'attenzione della Corte anche sulla mancata pronunzia sopra un punto della domanda.

Nella citazione introduttiva del giudizio e nel quesito posto dall'autorità giudiziaria al perito prof. Oliva si deduce anzitutto una incapacità della donna al coito normale e poi, in ordine successivo, una incapacità a generare. Il quesito posto al perito suona così: e dedotto nelle conclusioni della parte attrice

« Stabilire anche, se del caso, coi precedenti di famiglia, lo stato fisiologico degli organi genitali della sig. Casati, indicandone le casuali, la loro preesistenza o meno, il carattere permanente o meno e gli effetti, anche in ordine alla capacità di procreazione, facendo pure se si ritiene necessario, ritirare la sig. Casati in apposita Casa di Salute, stabilendo infine se la stessa ha o meno l'utero infantile. »

Dunque la domanda attrice, pur riassumendosi nella nullità del matrimonio, si fondava su due ordini di deduzioni: anzitutto gli effetti dello stato anormale degli organi genitali della moglie; in secondo luogo, la incapacità a procreare della moglie. Il quesito dedotto in causa esprime con un « anche » significativo, questa successione di accertamenti ai fini della domanda.

Il perito ha, come abbiamo detto, accertato i due punti dedotti nella domanda, ed ha sul primo punto spiegato come gli effetti degli organi manifestamente e permanentemente anormali della moglie

provocano una incapacità funzionale e quindi un insuperabile impedimento alla ripetizione della coppia esigendo la dovevole separazione dei coniugi.

Nel prosieguo della causa questi due punti della domanda hanno avuto un diverso svolgimento. Se anche il primo punto (inabitudine della donna al coito) non sia stato mai abbandonato, esso ha avuto una trattazione assai modesta in paragone al largo e prevalente ~~[illegible]~~ svolgimento che ~~[illegible]~~ è stato dato al secondo punto, la disabitudine a generare. Così la passione dottrinale ha trascinata la causa in una

~~[illegible]~~ accertazione ~~[illegible]~~ sull'affermata impotenza prevista dal nostro articolo 107 sia quella coeundi, ~~[illegible]~~ oppure sia anche l'impotenza generandi ~~come~~ non determinata da incapacità a coito. ~~[illegible]~~ Ed invero la impugnata sentenza ~~[illegible]~~ è interamente rivolta a sostenere ed illustrare con molta acutezza e ~~[illegible]~~ la prima tesi.

Ma con ciò non è completamente dimostrato l'altro e principale punto dedotto nella domanda: la limitazione, manifesta e permanente, della possibilità di coitare, per cui, generalmente ~~[illegible]~~ di forza ~~[illegible]~~ il congiungimento carnale, questo dovrà essere sospeso e poi definitivamente vietato.

Così evidentemente i giudici dovevano occuparsi trattandosi di un punto sostanziale ~~[illegible]~~ della domanda, e trattandosi di un elemento capitolo dell'altro ~~[illegible]~~ che prospettava un caso affatto diverso da quello ipotizzato in sentenza ~~[illegible]~~ con l'arbitraria figurazione di un marito che vuol disfarsi della moglie dopo averla per lungo tempo goduta e soltanto perchè le grazie di essa sono sfiorite.

E che questo punto della domanda fosse ~~[illegible]~~ per valutazione per la causa si desume dalla stessa

argomentazione della sentenza la quale, afferma, in sostanza, la non annullabilità del matrimonio, anche ~~però~~ se certamente e permanentemente infecondo, quando ~~la~~ però ~~[illegible]~~ sia piena e perfetta la possibilità ~~della~~ della copula. Ora l'attore chiedeva una pronunzia sul caso di una impotenza generandi certa, e di una impotenza coeundi ~~non~~ egualmente certa, sebbene non in via assoluta. ~~[illegible]~~ Su questo punto ~~della~~ dedotto nella domanda la sentenza non ha dato risposta ~~[illegible]~~

contravvenendo così ad una precisa disposizione di legge e deludendo la legittima aspettativa dell'attore che non sa ancora, se il suo ~~[illegible]~~ interesse privato e subbiettivo ~~che egli ha~~ ~~[illegible]~~ di marito, evidentemente ~~[illegible]~~ vulnerato per la non capacità ~~[illegible]~~ della moglie al debito coniugale, ~~al [illegible]~~ sia oppure no tutelato dalla legge.

Avv. Ivanoe Bonomi

Avv. Simone Provenzano

ECCELLENTISSIMA

Corte di Cassazione del Regno

I. SEZIONE CIVILE

Memoria illustrativa del ricorso

DI

Gennaro Arciola, rappresentato dagli avvocati Cav. O. S. S. S. A. Ivanoe Bonomi e Simone Provenzano, e domiciliato in Via Convertite 21, Roma

CONTRO

Dolores Casati, domiciliata in Torino

PER OTTENERE

l'annullamento della sentenza non notificata della Regia Corte di Appello di Genova, Sezione prima, pronunziata fra le suddette parti il 4 marzo 1926 N. 1970 del Ruolo generale, sentenza registrata a Genova il 25 maggio 1926 N. 10089 Vol. 352.

MEZZO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 107 Cod. Civ. in relazione agli articoli del Cod. di Proc. Civ.

517 N. 2, 3, 6 ; 361 N. 2 ; 360 N. 6 per avere confusa la mera possibilità della congiunzione carnale con l'appagamento fisiologico del reciproco debito coniugale, e per maucata pronunzia, difetto di motivazione e contraddizione in ordine ad uno dei capi specifici della domanda.

I.

Ai fini del presente ricorso occorre anzitutto stabilire l'esatta interpretazione dell'art. 107 del nostro Codice Civile.

Molto si è ragionato intorno alla impotenza come causa di nullità del matrimonio. A quale impotenza si è riferita la nostra legge ? Alla *impotentia coeundi* o alla *impotentia generandi* ?

Che la impotenza assoluta alla congiunzione corporea sia motivo di nullità non vi è alcun dubbio, l'impotenza alla congiunzione portando con sè, per inviolabile legge naturale, l'impotenza a generare. Che invece la *impotentia generandi*, non determinata da incapacità al coito, possa esser causa di nullità, molto si è disputato e molto si disputa ancora. Giudicati non troppo remoti (ad esempio : Cassazione di Roma 25 maggio 1919 ; Cassazione di Firenze 3 maggio 1920) hanno ritenuto che quando l'impotenza a generare sia veramente accertabile e manifesta (per esempio : impotenza a generare della donna per la cosidetta infantilità dell' utero) essa possa esser causa di nullità del matrimonio.

Dichiariamo subito che noi non rifaremo qui questa disputa di cui sono piene, nella presente causa, le memorie di parte e le sentenze di primo e di secondo grado. Non la rifaremo perchè, proprio in questo caso, abbiamo constatati i pericoli di una contrapposizione astratta di due principii, i quali, per la loro rigidezza teorica rischiano poi di essere male applicati alla realtà dei fatti umani, sempre varii e complessi.

Dichiariamo, invece, di accettare – anche in ossequio a recenti giudicati di cotesta Ecc.ma Corte – il principio ammesso dalla Corte di merito nella impugnata sentenza. Vogliamo cioè ritenere per certo che intenzione del legislatore, nello scrivere l'art. 107, sia stata quella di identificare il fine sostanziale del matrimonio nel *soddisfacimento del debito coniugale.*

Benchè queste parole che si leggevano nel Codice austriaco e nel progetto sardo siano state tolte nella redazione definitiva del nostro Codice, noi non abbiamo difficoltà ad ammettere, con la Corte di merito, che il legislatore abbia voluto « mantenere il tradizionale significato, ed anzi, in vista appunto del senso chiaro e ben determinato che aveva la parola impotenza, specialmente nel linguaggio giuridico, abbia ritenuto superflua la specificazione che nel Codice austriaco era stata espressa ».

Dunque, fine sostanziale del matrimonio, e condizione essenziale perchè esso non sia annullabile, *deve essere il regolare soddisfacimento del debito co-*

niugale. I coniugi hanno questo debito reciproco e debbono poterlo liberamente adempiere durante l'età normale della funzione sessuale.

La legge, secondo l'impugnata sentenza, che si giova delle parole e della autorità di cotesta Ecc.ma Corte, « si limita a regolare la protezione da conce-« dere a quell' interesse schiettamente privato e « subbiettivo che ha per contenuto la delusa aspet-« tativa di uno dei coniugi circa la possibilità del-« l' appagamento dello stimolo alla congiunzione « corporea, senza la quale possibilità *caret substan-« tia matrimonii* ».

Resta ora a stabilire ciò che deve intendersi per la « delusa aspettiva di uno dei coniugi circa la possibilità della congiunzione corporea ». Si tratta di una mera possibilità materiale? oppure si tratta di quella ordinaria, ripetibile, continuativa soddisfazione del debito coniugale, che è una funzione normale e fisiologica del nostro organismo?

Non ci par dubbio che il contenuto di quell'interesse schiettamente privato e subbiettivo che la legge tutela non possa identificarsi con la mera occasionale possibilità della copula. In determinate condizioni di quasi violenza, o di vera e propria violenza, la copula si può aver sempre fra un maschio efficiente e una femmina anche deficiente nei suoi organi sessuali. Gli organi sessuali femminili non sono mai (tranne casi di mostruosità eccezionale) così esclusi da impedirne il possesso da parte del maschio. La medicina legale e la criminalogia registrano a migliaia i casi

di stupro e di violenza carnale sopra bambine o donne con organi sessuali immaturi o deformi. Ma questo possesso di violenza, che sforza organi atrofici e rimasti infantili, e che quindi cagiona gravi danni alla salute della paziente, non può confondersi con quel normale soddisfacimento dello stimolo alla congiunzione corporea che, secondo le parole stesse di cotesta Corte, costituisce il contenuto dell'interesse privato e subbiettivo che la legge protegge.

Ciò che la legge protegge, è, invece, il diritto a quell'amplesso fisiologico e normale che costituisce una funzione importantissima del nostro organismo. Perchè il matrimonio sia perfetto occorre che i coniugi si possano prendere quando loro talenta, senza che il loro congiungimento abbia il carattere di un doloroso deleterio esperimento, il quale, appena compiuto, induca i coniugi a separarsi e a non ripeterlo più. Che se tale fosse, se dopo alcuni esperimenti si constatasse che, per la manifesta e incurabile deformità di organi, la copula cagiona disastrose conseguenze nella persona e nella salute di uno dei coniugi, allora l'impossibilità di ripetere normalmente la congiunzione corporea farebbe mancare la sostanza stessa del matrimonio.

Concludendo, la logica applicazione dei principi adottati nella impugnata sentenza porta a ritenere che il matrimonio corrisponde al suo fine privato di soddisfare reciprocamente il debito coniugale solo quando *la possibilità del congiungimento*

sia assoluta. Deduzione questa che è conforme al pensiero della predetta sentenza, la quale, per dimostrare che il regolare soddisfacimento del debito coniugale è sufficiente ai fini del matrimonio, asserisce non potersi la nostra coscienza « adattare all'idea che sia consentito ad un uomo, *dopo avere per lungo tempo goduta la donna* cui giurò eterna fede, di potersene disfare quando per l'età o per malattia *abbia perdute le sue grazie* ».

Ma se è validissimo e non annullabile il matrimonio nel quale sia **assoluta la possibilità del congiungimento,** che cosa sarà del matrimonio nel quale questa possibilità non sia affatto assoluta? Come considerare il matrimonio nel quale, per manifesta e perpetua anormalità degli organi sessuali femminili, la copula, dopo alcuni dolorosi e deleterii esperimenti, abbia dovuto interrompersi e proibirsi per precise constatazioni e prescrizioni mediche? Evidentemente, poichè qui la possibilità al congiungimento non è assoluta, ma soltanto relativa a qualche raro momento nel quale il maschio esperimenta la sua violenza sulla femmina, non può più parlarsi di regolare soddisfacimento del debito coniugale.

L'interesse schiettamente privato e subbiettivo che la legge protegge è in questo caso vulnerato, giacchè il marito deve star lontano dalla moglie e non può appagare su di essa quello stimolo alla congiunzione corporea, senza del quale appagamento *caret substantia matrimonii.*

Senonchè noi vogliamo essere assai più severi, in così delicata materia, e perciò riteniamo che non basti la mancanza del fine privato e subbiettivo per annullare il matrimonio. Occorre, in tema di tanta importanza, che manchi, insieme a questo fine privato, anche il fine sociale, cioè la procreazione dei figli. Se, infatti, in quegli esperimenti dolorosi per tentare di raggiungere il fine privato del matrimonio, la donna rimanesse incinta, il fine sociale del matrimonio sarebbe raggiunto e il matrimonio stesso, avendo attinto almeno uno dei fini a cui è diretto, non potrebbe essere annullato. Ciò si verifica in un caso analogo previsto dal nostro codice (articolo 110 Cod. Civ.); nel caso cioè di nozze premature, incontrate in età in cui gli organi del sesso non sono ancora compiutamente sviluppati, nozze che vengono convalidate dalla sopravvenuta gravidanza.

Nel caso, dunque, che la possibilità della congiunzione non sia assoluta, ma sia soltanto la mera possibilità di esperimenti dolorosi che provano l'impossibilità di ripeterli, occorre, per la nullità del matrimonio, che si verifichi altresì l'impossibilità di generare. Se la potenza *coeundi* non è assoluta ma soltanto relativa a uno o più esperimenti (il chè val quanto dire *impotentia coeundi* non però in via assoluta) e se è accompagnata da *impotentia generandi* assoluta, allora il matrimonio è annullabile, non raggiungendosi nè il fine privato e subbiettivo

del regolare soddisfacimento del debito coniugale, nè il fine sociale della procreazione dei figli.

Giunti a questa conclusione, che è tratta dagli stessi principii della impugnata sentenza, è di tutta evidenza che nel caso in esame si è incorsi in una falsa applicazione e violazione di legge.

Dice, infatti, l'impugnata sentenza nelle constatazioni di fatto, che la signora Dolores Casati « se non era *in via assoluta* affetta da *impotentia coeundi* lo era indubbiamente da *impotentia generandi*, anteriore al matrimonio manifesta e incurabile »

Dunque siamo di fronte ad una *potentia coeundi* non assoluta ma relativa ad alcuni esperimenti, e ad una *impotentia generandi* assoluta. Ossia siamo di fronte ad una moglie che non può ripetere il debito coniugale e che quindi vulnera l'interesse privato e subbiettivo del marito a regolarmente soddisfare le sue funzioni sessuali; e ad un matrimonio che non può e non potrà mai attingere l'altro fine – il fine sociale – della procreazione dei figli. La retta applicazione della legge, quale la stessa Corte di merito ha illustrata, importa, dunque, l'annullamento del matrimonio.

Ma la impugnata sentenza – basandosi sul fatto che nella specie la *impotentia coeundi* non è assoluta e che, trattandosi di una donna, essa può sempre essere sforzata dal maschio – crede di ravvisare nella *mera possibilità della congiunzione carnale* l'argomento principe per diniegare la retta applicazione della legge. Qui è evidente la violazione di

legge, giacchè se questa va interpretata (così come sostiene egregiamente l'impugnata sentenza) come *protezione dell'obbligo nascente dal reciproco debito coniugale*, non si può identificare questo reciproco debito dei coniugi, che è per sua natura continuo, ripetibile, fisiologicamente sano, con l'occasionale esperimento di una sorta di violenza del maschio sulla femmina, con disastrose conseguenze per quest'ultima, costretta poi a permanentemente sottrarsi al legittimo desiderio del marito.

II.

Stabilito in sentenza il principio che il matrimonio non è annullabile quando si sia raggiunto il fine privato e subbiettivo del soddisfacimento del reciproco debito coniugale, e suffragato questo principio con la considerazione morale che ripugna alla nostra coscienza « disfarsi di una donna dopo averla per lungo tempo goduta », occorreva dimostrare, che, nel caso in esame, c'era stato e continuava ad esservi questo « godimento » e questo « soddisfacimento del debito coniugale », talchè, pur nella ormai certa mancanza di prole, il matrimonio doveva ritenersi validissimo.

Invece di questa necessaria dimostrazione, corollario logico delle stabilite premesse, non si trovano in sentenza che questi due brevissimi periodi,

collocati, il primo nella esposizione del fatto, il secondo nelle considerazioni di diritto:

« Il perito prof. Luigi Adolfo Oliva esprimeva « il giudizio che la Casati, se non era in via asso- « luta affetta da *impotentia coeundi*, lo era indub- « biamente da *impotentia generandi*, anteriore al « matrimonio, manifesta e incurabile »

« Bene pertanto, poichè nella specie rimane ac- « certata la possibilità della congiunzione carnale, « respinsero i primi giudici la domanda attrice ».

L'Ecc.ma Corte avrà già notato la denunziata contraddizione che si riscontra tra il primo e il secondo periodo. Nel primo si afferma che la Casati non è *in via assolula* affetta da *impotentia coeundi*, il che val quanto dire che vi sono cause organiche che limitano e ostacolano in lei la possibilità della copula; e nel secondo periodo si dà come accertata la posibilità di questa copula, possibilità che, per il principio stabilito in sentenza, dovrebbe essere intera, piena, non parziale, non limitata, non relativa.

Ma poichè la impugnata sentenza si riferisce a rilievi di fatto contenuti nella perizia giudiziale, e poichè si parla di accertamenti dedotti dalla medesima perizia, ci corre obbligo di riassumere detta perizia – che è nel fascicolo dei precorsi giudizi – per ricercare se quelle motivazioni, che mancano del tutto nei due citati periodi della sentenza, siano per avventura contenute nella relazione peritale a cui la sentenza fa pieno riferimento.

L'Ecc.ma Corte vede, dunque, che noi qui non intendiamo sindacare un giudizio di merito – il che ci sarebbe vietato in questa sede – ma vogliamo soltanto completare gli accertamenti di fatto, così monchi, oscuri ed insufficienti in sentenza, con la lettura della relazione peritale, da cui quegli accertamenti si affermano estratti.

Il prof. Luigi Adolfo Oliva, docente di ginecologia nell'Ateneo Genovese, così narra nella sua perizia giudiziale:

« La signora Casati andò a marito il 18 gennaio 1917.

« All'epoca del matrimonio le sue condizioni erano abbastanza buone: pesava 69 chilogrammi, mentre ora raggiunge appena i 42. Questo progressivo dimagramento essa attribuisce alla vita coniugale.

« Sino dai primi avvicinamenti sessuali essa dimostrò *gravi fenomeni di sofferenza.* I coniugi stettero tuttavia insieme, per la prima volta, per tre mesi, ma poi *continuando il deperimento organico iniziatosi sino dalle prime settimane di vita sessuale,* si separarono amichevolmente. Nell'anno 1919 nuovamente ripresero a vivere insieme, ma dopo sei mesi di vita coniugale, *in preda a sempre più vive e continue sofferenze,* dovettero nuovamente venire ad una amichevole separazione.

« Essendo entrambi dolenti di questa situazione e nutrendo l'uno per l'altro reciproca stima ed af-

fetto, si avvicinarono ancora un'ultima volta. Ma anche in questo ultimo periodo di convivenza maritale la signora ebbe *le stesse crisi dolorose, la stessa intolleranza ai contatti, persistette e si aggravò il deperimento*, per cui nuovamente si allontanarono l'uno dall'altro e, dal settembre 1922, vivono completamente separati ».

Questa narrazione che il prof. Oliva, espertissimo in questa materia, ritiene conforme a verità anche per le spontanee e leali dichiarazioni della signora Casati che, facendo tacere il suo amor proprio e il suo affetto, « ammette di essere una donna *incapace a soddisfare le giuste esigenze di suo marito* », doveva poi essere suffragata dall'esame medico degli organi sessuali. Il prof. Oliva, dopo aver proceduto a questo esame, così ne riassume i risultati:

« All'esame ginecologico si riscontra i genitali esterni *pochissimo sviluppati, vagina piccola più della norma*, utero antiflesso in modo spiccato, molto piccolo, ipoplasico cioè, atrofico. E' mobile. indolente. L'orificio esterno non permette, *tanto è piccolo*, la introduzione della comune sonda uterina, le cui dimensioni sono tali da poter facilmente entrare in qualsiasi utero ben sviluppato, non solo, ma anche in uteri il cui volume sia di poco inferiore alla norma.

« Nei fornici laterali *non si palpano gli annessi* cioè ovaia e tube, le quali invece spesso sono palpabili, anche se di volume semplicemente normale

e non di sviluppo maggiore del fisiologico, come nei casi dei processi infiammatori e neoplatici delle tube e dell'ovaia.

« In base a tali dati il perito addiviene alla diagnosi di *utero infantile in anteflessione spiccata, stenosi del canale cervicale, insufficienza ovarica da ipoplasia degli organi corrispondenti, turbe nervose riflesse in donna affetta da sclerosi apicale* ».

Dopo queste chiarissime constatazioni, che spiegano all'illustre clinico genoveve come la donna non possa prestarsi al debito coniugale e debba legittimamente rifiutarsi a ripetere tentativi ed sperimenti dolorosi e deleteri per la sua salute, il professore Oliva così conclude:

« **Sta di fatto che i reperti ginecologici dimostrano « di trovarsi dinanzi ad un caso di una donna real « mente affetta da impotentia generandi ed anche « coeundi** ».

Ma come si presenta questa duplice impotenza? Quella generandi è fuori dubbio; essa trova una nuova e più ampia illustrazione nell'ultima parte della relazione peritale, dove, dopo aver constatato lesioni genitali, utero infantile, arresto di sviluppo di tutti gli organi della riproduzione in conseguenza di fatti tubercolari, il perito conclude affermando un'assoluta impotenza, anteriore al matrimonio, manifesta e perpetua.

L'impotenza a coitare, invece, non può verificarsi mercè lo stato verginale della sposa, giacchè

qui non si tratta di impotenza maschile, nella quale la integrità della donna è prova sovrana, ma trattasi di impotenza della moglie, la quale (per la conformazione anatomica femminile) può sempre soggiacere alla violenza del maschio. Qui l'impotenza della moglie al coito *ha dovuto esperimentarsi col coito stesso*. Come il perito ha lucidamente spiegato nella narrativa, fra la moglie e il marito vi furono tre brevissimi tentativi di coabitazione, e il marito sperimentò qualche volta, più o meno completamente, il suo diritto di sposo, ma quante volte tentò di consumare l'atto della copula produsse nella sposa – per l'infantilità degli organi di costei – una così disastrosa sofferenza e un così allarmante deperimento fisico da persuadere entrambi i coniugi a non ripeterlo più. Ed ecco la precisazione di questo concetto nelle parole del perito: « *l'impotentia coeundi* non è qui assoluta in quanto l'accoppiamento, per quanto doloroso per la donna, ha potuto ripetersi ».

Ma se tale è la sostanza della perizia, ai cui accertamenti si riferiscono i giudici, non poteva l'impugnata sentenza nè riassumere la perizia stessa con queste sole (e perchè sole oscure ed equivoche) parole: « *la signora Casali, se non era in via assoluta affetta da impotentia coeundi, lo era indubbiamente da impotentia generandi* »; nè sopratutto sbrigarsi da ogni argomentazione di diritto affermando

che « poichè rimase accertato la possibilità della congiunzione carnale » era da respingersi l'appello.

La sentenza, dovendo – per prescrizione di legge – motivare in fatto e in diritto il rigetto della domanda attrice, avrebbe dovuto dire, per giungere alle sue note conclusioni, che il fine privato e subbiettivo del matrimonio, cioè l'appagamento dello stimolo alla congiunzione corporea, si raggiunge appena il maschio può, magari una sol volta e di violenza, penetrare negli organi sessuali della femmina, e che il fatto di questi esperimenti di possesso, che si potrebbero nella specie definire stupri e violenze carnali con grave danno fisico della paziente, costituiscono, anche se ormai permanentemente interrotti per la necessaria separazione dei coniugi, quel regolare soddisfacimento del debito coniugale, che la sentenza stessa dimostra essere nello spirito, se non nella lettera, dell'art. 107 del nostro codice.

Ma questo i giudici di merito non hanno potuto dire per non offendere il buon senso e per non mettersi in flagrante contraddizione con le loro premesse di diritto; ed allora hanno preferito sopprimere, mutilandole, le motivazioni in fatto e in diritto sopra un punto fondamentale della causa, che era l'impossibilità manifesta e permanente della moglie a soddisfare regolarmente il debito coniugale, legittimamente richiesto dal marito.

Mai, dunque, la carenza delle motivazioni ha

prodotto una più palese inconcludenza del giudizio. Qui la carenza delle motivazioni lascia una lacuna incolmabile in tutto il giudizio, giacchè, dopo letta l'elaborata sentenza della Corte di merito, resta a chiedere: *quid agendum* quando la copula, se pure sperimentata qualche volta, non può ripetersi ed è necessario non ripeterla? A questa domanda, che è fondamentale nella causa, la sentenza non dà alcuna risposta, anzi i due brevi insufficenti periodi che si leggono, nel fatto e nel diritto, con la loro stessa palese contraddittorietà, sollevano gravi e delicati problemi che poi la sentenza elude e non risolve.

III.

Benchè il mezzo denunziato della mancanza di motivazioni sia assorbente, ci pare opportuno richiamare l'attenzione della Corte anche sulla mancata pronunzia sopra un punto della domanda.

Nella citazione introduttiva del giudizio e nel quesito posto dall'autorità giudiziaria al perito professor Oliva si deduce anzitutto una incapacità della donna al coito normale e poi, in ordine successivo, una sua incapacità a generare. Il quesito posto al perito, e dedotto nelle conclusioni della parte attrice, suona così:

« Stabilire anche, se del caso, coi precedenti di famiglia, lo stato fisiologico degli organi genitali

della sig.ra Casati, indicandone le casuali, la loro preesistenza o meno, il carattere permanente o meno e gli effetti, anche in ordine alla procreazione, facendo pure, se si ritiene necessario, ritirare la signora Casati in apposita Casa di Salute, stabilendo infine se la stessa ha o meno l'utero infantile ».

Dunque la domanda attrice, pur riassumendosi nell'unica domanda di nullità del matrimonio, si fondava su due ben distinti ordini di deduzioni: anzitutto *gli effetti dello stato anormale degli organi genitali della moglie*; in secondo luogo, la incapacità a procreare della moglie. Il quesito dedotto in causa esprime con un « anche » significativo, questa successione di accertamenti ai fini della domanda.

Il perito ha, come abbiamo detto, accertato i due punti dedotti nella domanda, ed ha sul primo punto spiegato come gli effetti degli organi manifestamente e permanentemente anormali della moglie producano una incapacità al coito e quindi un insuperabile impedimento alla ripetizione della copula, esigendo la durevole separazione dei coniugi.

Nel proseguo della causa questi due punti della domanda hanno avuto un diverso svolgimento. Benchè il primo punto (inettitudine della donna al coito) *non sia stato mai abbandonato*, esso ha avuto una trattazione assai modesta in paragone al largo e prevalente sviluppo che è stato dato al secondo punto: la inettitudine a generare. Così la passione dottrinale ha trascinata la causa in una ampia dis-

sertazione sull'appassionante quesito se l'impotenza prevista dal nostro articolo 107 sia soltanto quella *coeundi*, oppure sia anche l'impotenza *generandi* non determinata da incapacità al coito. Ed invero l'impugnata sentenza è interamente rivolta a sostenere e a illustrare, con molta acutezza, la prima tesi.

Ma con ciò essa ha completamente dimenticato l'altro punto dedotto nella domanda: la limitazione, manifesta e permanente, della possibilità di coitare, per cui, sperimentato di forza il congiungimento carnale, questo doveva essere sospeso e poi definitivamente vietato.

Qui evidentemente i giudici dovevano pronunziarsi trattandosi di un punto sostanziale e non mai abbandonato della domanda, e trattandosi di un capitolo che profilava un caso del tutto diverso da quello ipotizzato in sentenza con l'arbitraria figurazione di un marito che vuol disfarsi della moglie dopo averla « per lungo tempo goduta » e soltanto perchè le grazie di esse sono sfiorite.

E che questo punto della domanda fosse salientissimo per la causa si desume dalla stessa argomentazione della sentenza, la quale afferma, in sostanza, la non annullabilità del matrimonio, anche se certamente e permanentemente infecondo, quando però sia piena e perfetta la possibilità della copula. Ora l'attore chiedeva una pronunzia sul caso di una impotenza *generandi* certa, e di una impotenza *coeundi* egualmente certa, *sebbene non*

in via assoluta. Su questo punto, dedotto nella domanda, la sentenza non ha dato risposta, contravvenendo così ad una precisa disposizione di legge e deludendo la legittima aspettativa dell'attore che non sa ancora se il suo interesse privato e subbiettivo di marito, evidentemente vulnerato per la non capacità della moglie al debito coniugale, sia o non sia tutelato dalla legge.

Roma, 5 maggio 1927

Avv. **Ivanoe Bonomi**, *est.*
Avv. **Simone Provenzano**

causa Arcioli

per spese

£ 200

ricevute il 28 gen

1928

Mi restituisce



Ricevute 200

Mese 12

CAMERA DEI DEPUTATI

Roma 2-3-28

Caro Bonomi

Potrei per la causa di
cui mi scrivi rivolgersi
a mio nome al
prof. avv. Allemandi.
Pietro in Torino
Via Marina 9.
Egli fu l'ultimo
Sindaco di Dronero
Cordialista e un Alm.

Ammin. delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-E



Assegno L. .....

203

Mittente .....

Destinatario Allegrini

Destinazione .....

Tassa L. 1,00 Espresso L. ..... Firma Corsi

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

I

Corte di appello di Torino

Ad istanza del sig. Rag.re Arciola Gennaro fu Antonino, residente in Belluno ~~assi~~ rappresentato e difeso ~~dal S.~~ dagli avvocati Cav. O. S. S. A. Ivanoe Bonomi e Simone Rovenzani, e domiciliato elettivamente in Torino presso lo studio del procuratore.

Vista la sentenza della Corte di Cassazione del Regno in data 17 maggio 1927 pubblicata all'udienza della sezione civile ~~unite del~~ ~~Prima~~ del Unite 18 giugno 1927 registrata a Roma li 5 luglio 1927 Vol. 498 N. 177 atti giudiziari, pronunziata su ricorso dell'istante sig. rag.re Arciola Gennaro, colla quale accolto il ricorso si cassa la sentenza impugnata, e si ~~vertita tra l'istante~~ e la signora ~~Casati Dolores fu Luigi~~; rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di appello di Torino;

In esecuzione della suddetta sentenza della Corte Suprema non notificata;

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto alla Corte di appello di Torino, ho citato la signora Casati Dolores fu Luigi, domiciliati in Torino via Garibaldi n. 18, a comparire davanti la stessa Corte di Appello di Torino ~~all'udienza~~ sezione a destinarsi nel locale delle sue ordinarie sedute ~~[illegible]~~ all'udienza del ... , e alle ore legali per ivi sentire far diritto alle seguenti domande

con le quali si chiede

Piaccia alla Corte Ecc.ma

I. Accogliere il presente appello in esecuzione della suddetta sentenza della Corte di Cassazione del Regno che rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino, ~~pronunzio~~

II. ~~Deliberare su tutte le spese dei vari gradi di giudizio~~ deliberando sulla domanda attrice di nullità del matrimonio e pronunziandosi

III. ~~Pronunziare su tutte le spese dei vari gradi di giudizio~~ anche sulle spese del ~~del penultimo grado di giudizio~~ giudizio di Cassazione;

IV. Condannare la convenuta anche alle spese tutte dei precedenti gradi di giudizio ~~in tribunale ed in Appello inclusi~~ anche a quelle del presente giudizio di appello inclusi i compensi di Sensori, Salvis juribus

AVVOCATO
ALLEMANDI PIETRO
TORINO (109)
N. 9 - Via Marna - N. 9

TELEF. INT. 40-925

TORINO FERROVIA 18-19 10 · III 28-VI°

S. E. l'Avv.to

Ivanoe Bonomi

Corso Umberto I.° - 184 -

Roma


ROMA
14-15
II · III
28-VI°
DISTRIBUZIONE


Salsomaggiore
MONUMENTALI TERME BERZIERI



AVVOCATO
ALLEMANDI PIETRO
TORINO (109)
N. 9 - Via Marna - N. 9
TELEF. INT. 40-925

Torino, li 10-3-1928

E. S. E. l'ant. Ivanoe Bonomi
Corso Umberto I 184
Roma,

Eccellenza,

La ringrazio vivamente della fiducia dimostratami col nominarmi procuratore nella causa

Lieto di poter attraverso la professione conoscere V. E.

appena notificato l'atto lo ritornerò per la firma alla delega

Voglia gradire i miei ossequi
Allemandi

da lire 2 copie 6

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Ad istanza del Sig. Rag. Arciola Gennaro fu Antonio, residente in Belluno, rappresentato e difeso dagli Avv. Cav. O.S.S.A. Ivanoe Bonomi e Simone Provenzano, e domiciliati elettivamente in Torino presso lo studio del procuratore avv. Allamandi Pietro — Via Varese 9

Vista la sentenza della Corte di Cassazione del Regno in data 17 maggio 1927, pubblicata all'udienza delle sezioni civili Unite del 28 giugno 1927 registrata a Roma li 5 luglio 1927 Vol. 498 n. 177 atti giudiziari, pronunciato su ricorso dell'istante Sig. Rag. Arciola Gennaro, colla quale, accolto il ricorso, ~~si cassa la sentenza impugnata e~~ si rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino.

In esecuzione della suddetta sentenza della Corte Suprema non notificata: Io sottoscritto Ufficiale Giud. addetto alla Corte di Appello di Torino, ho citato la signora Casati Dolores fu Luigi, domiciliata in Torino Via Garibaldi 18 a comparire davanti la stessa Corte di Appello di Torino Sezione a destinarsi nei locali delle sue ordinarie sedute Via Corte Appello all'udienza del 30 marzo e alle ore legali per ivi sentire far diritto alle seguenti domande, ~~con le quali si chiede.~~

Piaccia alla Corte Ecc.ma, ~~accogliere il presente appello in~~ esecuzione della suddetta sentenza della Corte di Cassazione del Regno, che rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Torino, accogliere il presente appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova del ~~deliberando sulla~~ domanda attrice di nullità del matrimonio ~~e pronunziandosi anche sulle spese del giudizio di Cassazione~~; Gennaro Arciola e Dolores Casati. fra i signori

Condannare la convenuta nonchè alle spese tutte dei precedenti gradi di giudizio anche a quelle del presente giudizio di appello inclusi i compensi difensivi. ~~Salvis juribus~~

AVVOCATO
ALLEMANDI PIETRO
TORINO (109)
N. 9 - Via Marna - N. 9

TELEF. INT. 40-925

Torino, li 8 giugno 1928

A S.E. l'Avv.IVANOE BONOMI

Corso Umberto I° n.184

R O M A

ARCIOLA / CASATI

Ho il piacere di comunicare alla E.V. che è stata pubblicata la sentenza con dispositivo del seguente tenore:

"In riforma: pronuncia l'annullamento del matrimonio - Spese compensate".

In attesa di istruzioni, porgo alla E.V. i miei migliori ossequi

Allemandi

N. .....

(C. C. e I. di Roma - n. 9855)

Tipografia Ditta F.lli Pallotta

VIA DEL SEMINARIO N. 87
TELEFONO 61-237



Roma, 1927

MARCA DA BOLLO C.ni CINQUANTA

S. S. Ill.ma Mons. I. Bonomi

D. D.

1927		Prec. L.	-	50
Maggio 5		Memoria Arciola con 2 Casate - f. 5 -		
		righe 30 - a L. 36	180	5
		Carta bollata - ff. 10 da L. 10	100	5
		L.	280	50
			116	50

Saldato
Petriconi Ferdinando

